

448.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	20, 24
Missioni valevoli nella seduta del 2 dicembre 1998	3	(Sezione 5 — Ordini del giorno)	24
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Proposte di legge S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443 (approvata dal Senato) nn. 646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186	33
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	33
Ministro per i beni e le attività culturali (Trasmissione di un documento)	5	Interrogazioni a risposta immediata	35
Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Dichiarazioni del ministro Di-liberto in materia di politica estera)	35
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	6	(Sezione 2 — Problematiche relative al processo penale)	35
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	(Sezione 3 — Riforma della struttura militare e del servizio di leva)	36
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 — Dichiarazioni del ministro Jervolino Russo sui flussi di ingresso degli extracomunitari)	36
Disegno di legge n. 4792-B	7	(Sezione 5 — Vicende relative alla questura di Brindisi)	37
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	7, 10	(Sezione 6 — Linee generali di politica energetica)	37
(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	12, 17		
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	19		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 — Andamento della crescita del PIL)	37	L'Aquila sulla sentenza assolutoria nei confronti dell'ex giunta regionale abruzzese) .	38
(Sezione 8 — Dichiarazioni del sottosegretario Bargone sulle vicende relative alla questura di Brindisi)	38	Comunicazioni del Governo sulla vicenda del leader del PKK, Abdullah Ocalan	39
(Sezione 9 — Dichiarazioni del procuratore generale presso la corte d'appello de		(Sezione 1 — Risoluzioni)	39

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Martino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti » (5462);

GARRA ed altri: « Nuova disciplina del diritto di asilo politico » (5463);

LABATE ed altri: « Disciplina del franchising » (5464);

VOLONTÈ: « Modifica al limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di pensioni di guerra » (5465);

BUTTI ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di risto-

razione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (5466).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

Il data 1° dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5467);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione siciliana » (5468);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Sardegna » (5469);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Valle D'Aosta » (5470);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia » (5471);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano » (5472).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 1° dicembre 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 » (5461).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PEZZOLI: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli agenti di assicurazione » (5023) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), X e XI;*

SINISCALCHI: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (5356) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3504. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5451) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;*

VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Norme per l'acquisizione da parte degli enti locali del patrimonio immobiliare dismesso delle Ferrovie dello Stato Spa » (5280) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), e XII;*

VII Commissione (Cultura):

SCALIA e PAISSAN: « Disposizioni per la salvaguardia dei monumenti e di altri beni dai danni prodotti con vernici spray » (5007) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e XIV;*

LA MALFA: « Disposizioni per la difesa dei monumenti e di altri beni dai danni arrecati con vernici spray » (5061) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e XIV;*

IX Commissione (Trasporti):

SCALIA e GALLETTI: « Norme in materia di controlli per la lotta all'inquinamento atmosferico e acustico causato dai veicoli a motore » (308) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), X e XII;*

TURRONI ed altri: « Norme in materia di demolizione e riciclo di veicoli a motore » (531) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

SCAJOLA ed altri: « Agevolazioni sul prezzo dell'energia elettrica impiegata per l'esercizio del trasporto pubblico urbano e suburbano, effettuato con filovie, tramvie e

metropolitane » (5250) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

X Commissione (Attività produttive):

GRIMALDI ed altri: « Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità » (5170) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI, IX e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi » (5236) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII*;

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

TURRONI ed altri: « Norme per la realizzazione di zone pedonalizzate a traffico limitato e a traffico moderato nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali » (528) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 3234. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998 » (*approvato dal Senato*) (5459) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto del-

l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) per gli esercizi dal 1990 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 159).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 30 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PECORARO SCANIO n. 4-17978 pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 21 settembre 1998, concernente la rimozione di un'antenna per la telefonia mobile posta nelle vicinanze della Torre di Parise e della Torre del Capo a Bonifati (Cosenza).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 1° dicembre 1998, con la quale, relativamente

alla richiesta di referendum popolare abrogativo presentata nell'anno 1998, dispone quanto segue:

I) dichiara che la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1998) è conforme a legge, salvo quanto disposto nel punto successivo;

II) dispone che il quesito referendario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata sia così riformulato in riferimento all'articolo 25: *Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole « e all'articolo 20 », nonché alle parole « o della lista »; ultimo comma, limitatamente alle parole « e di lista », alle parole « e delle liste di candidati », alle parole « e di lista »; nonché alle parole « e delle liste »;*

III) stabilisce come segue la denominazione del *referendum*: « ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 per cento dei seggi ».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 novembre 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Padova.

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 25 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale relativo a variazioni compensative tra l'unità previsionale di base 10.1.1.3 ed altre dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 dicembre 1998.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 30 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (4792-B)

(A.C. 4792-B - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati).*

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a de-

correre dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure

di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

- a) Venezia (Porto Marghera);
- b) Napoli orientale;
- c) Gela e Priolo;
- d) Manfredonia;
- e) Brindisi;
- f) Taranto;
- g) Cengio e Saliceto;
- h) Piombino;
- i) Massa e Carrara;
- l) Casal Monferrato;
- m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
- n) Pitelli (La Spezia);
- o) Balangero;
- p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « il Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « , avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ».

9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

« 15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, coopera-

tive, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare ».

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare ».

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « priorità degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « , basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA ».

13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ».

15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della te-

nuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto ».

16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali » e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: « limitatamente alla quantità conferita ».

17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da: « Le imprese che svolgono » fino a: « anche se da essi prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti ».

20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modi-

ficazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori ».

21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 ».

23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: « propri » e le parole da: « , ovvero effettuano » fino alla fine del comma.

25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al persente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ».

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ».

28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « 1° gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimerlo.

* **1. 26.** Foti, Riccio

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

** **1. 2.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

**** 1. 27.** Foti, Riccio.

Al comma 5, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti: della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

1. 29. (nuova formulazione) Foti, Riccio

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: la Cassa depositi e prestiti sostituire la parola: e con la seguente: o.

1. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in misura adeguata all' con le seguenti: nella misura dell'.

1. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-bis, sopprimere le parole: previsti dalla vigente legislazione.

1. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-bis, sostituire le parole: vigente legislazione con le seguenti: normativa vigente.

1. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino

Al comma 9, dopo il capoverso 15-bis, aggiungere il seguente:

15-ter. Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA e le ARPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici

esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati o laureati in discipline scientifiche.

1. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, dopo il capoverso 15-bis, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministro dell'ambiente, sentite le ARPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati o laureati in discipline scientifiche.

1. 8. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-ter, sostituire le parole: rendono pubblica con la seguente: pubblicano.

1. 9. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta mesi.

1. 10. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventotto mesi.

1. 11. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventisei mesi.

1. 12. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma.

1. **13.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della comunicazione annuale al catasto.

1. **14.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della compilazione e tenuta dei formulari.

1. **15.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della preventiva autorizzazione e.

1. **16.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 20.

1. **17.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema del decreto.

1. **19.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* previo parere vin-

colante delle competenti Commissioni parlamentari.

1. **20.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

1. **18.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 28.

1. **39.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Interventi per la conservazione
della natura).*

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel

limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

8. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: « nella concessione di finanziamenti » sono inserite le seguenti: « dell'Unione europea, ».

9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-bis*), è aggiunta la seguente:

«*ee-ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" ».

11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4

ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.

15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.

16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai la-

vori della Commissione di riserva in qualità di membro.

17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: « ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ».

18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale « ricercatore ». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della « Posidonia Oceanica », nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Programmi nazionali e politiche di sistema*). — 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ».

23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ».

24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: « Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. »;

b) al comma 6, dopo la parola: « vice presidente » sono inserite le seguenti: « scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco » e la parola: « eventualmente » è soppressa;

c) al comma 8, le parole da: « elabora lo statuto dell'Ente parco » fino alla fine del comma sono soppresse;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ».

25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito

presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ».

26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) sullo statuto dell'Ente parco ».

28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: « il rispetto delle caratteristiche », sono inserite le seguenti: « naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. »;

c) al comma 6, le parole: « sentita la Consulta e » sono soppresse.

29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — (*Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale*). — 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ».

30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « naturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ».

31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: « entro un anno dalla sua costituzione, elabora » sono sostituite dalle seguenti: « avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco » ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ».

32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: « su proposta del Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « e, sino all'emanazione dei prov-

vedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, ».

33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ».

34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ».

35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.

37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro dell'ambiente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge emana, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione del territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.

2. 8. Vincenzo Bianchi.

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 cinque esperti cessano di far parte delle segreteria tecnica per le aree protette e da tale data l'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è conseguentemente rideterminata".

2. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 21.

2. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24 sopprimere la lettera a).

2. 12. Pittella.

Al comma 24 sostituire la lettera a) con la seguente: a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “qualora siano designati dalla comunità del Parco membri del consiglio direttivo persone individuate espressamente nella qualità di sindaci, presidenti di comunità del Parco, la cessazione dalla suddetta carica comporta la decadenza dall’incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. I componenti decaduti restano, comunque, in carica fino all’avvenuta nomina dei sostituti.

2. 13. Pittella.

Al comma 24, sopprimere la lettera b).

2. 18. De Cesaris.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco è nominato dal presidente dell’ente parco previo concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e del comma 21 dell’articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998, per l’inserimento nel ruolo speciale di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell’ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, entro il 31 dicembre 1998, sono determinate le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti e il numero complessivo dei posti del ruolo speciale. Il direttore del parco ha la qualifica di dirigente generale, ai fini del trattamento economico, dello stato giuridico e dei poteri

previsti dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza degli enti pubblici ».

2. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 25, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: in una rosa di tre candidati fino a: al quale si accede.

2. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 26.

2. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole da: determinati i requisiti fino a: nonché con la seguente: determinate.

2. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 26, sopprimere il secondo periodo.

2. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 28, lettera b), capoverso, sostituire le parole: divieto di attività venatoria con la seguente: divieti.

2. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 29.

* **2. 10.** Foti, Alberto Giorgetti

Sopprimere il comma 29.

* **2. 16.** Turrone, Procacci

Al comma 30, sopprimere la lettera b).

2. 19. De Cesaris.

Al comma 30, lettera b), capoverso 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2. 17. Turrone, Procacci.

Sopprimere il comma 33.

*** 2. 15.** Procacci, Turrone

Sopprimere il comma 33.

***2. 20.** De Cesaris.

(A.C. 4792-B — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.

4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimerlo.

* **3. 6.** Riccio, Alberto Giorgetti, Foti.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 2.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 7.** Foti, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 4.

3. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali.

3. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « le variazioni del luogo di custodia »

sono inserite le seguenti: « e l'avvenuto decesso »;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2. »;

c) al comma 6, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis ».

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « presente legge », sono aggiunte le seguenti: « nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale ».

4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « di pubblico spettacolo », sono aggiunte le seguenti: « e nei pubblici esercizi ».

5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o ».

6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « è versato all'entrata del bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ».

8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.

9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di con-

cessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di

cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b*) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 ».

14. All'articolo 12-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: « della convenzione di Washington » sono aggiunte le seguenti: « e dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 ».

15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: « L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa ».

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per

l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.

18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991. Le

risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « e non superiore ai due anni » sono sostituite dalle seguenti: « e non superiore ai tre anni ».

21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine « affinazione » di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.

22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava ».

23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: « né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi ».

24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « costituiscono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati a partecipare al » ed è aggiunto il seguente periodo: « Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio

nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio ».

25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « e 47, comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « , 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 ».

26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: « I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata ».

27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio ».

28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

29. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: « Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione *pro-quota* delle quantità sopra indicate, nonchè determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 ».

30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma ».

31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare a premettere le seguenti: con un fatturato annuo superiore a lire un miliardocinquecentomilioni.

4. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare al premettere le seguenti: con

un fatturato annuo superiore ad un miliardo di lire.

4. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare al premettere le seguenti: con un fatturato annuo superiore a lire cinquecentomilioni.

4. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 29.

4. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 500.

4. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 600.

4. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 700.

4. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa il riutilizzo di materiali derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava;

impegna il Governo

fatte salve le esclusioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, a considerare che i materiali da scavo non pericolosi e i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava — utilizzati, tal quali in attività o processi produttivi ovvero per interventi di ripristino e di sistemazione dei terreni o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili — non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tali destinazioni, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso.

9/4792-B/1 Fontan, Pittino, Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Ballaman, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale;

impegna il Governo

a considerare, gli scarti di legno vergine provenienti dall'industria della lavorazione del legno o da qualsiasi altra lavorazione o attività, non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora reimpiegati direttamente.

9/4792-B/2 Pittino, Fontan, Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4792-B

impegna il Governo

a predisporre annualmente una relazione, da inviare alle competenti Commissioni parlamentari, sull'organizzazione, sulla gestione e sulle attività svolte dagli Enti parco.

9/4792-B/3 Stradella, Radice.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4792-B

impegna il Governo

a predisporre annualmente un elenco di tutte le strutture e gli organismi operanti in campo ambientale che si avvalgano di soggetti cui viene erogata a qualsiasi titolo un'indennità, specificando per ciascun soggetto il ruolo ricoperto e la relativa indennità.

9/4792-B/4 Radice, Stradella.

La Camera,

premesso che:

in data 2 maggio 1997 veniva emessa un'ordinanza del Consiglio dei Ministri con cui all'articolo 4 si delegava il Prefetto di Napoli all'apertura di una discarica nella ex cava SARI di Terzigno nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio prevede l'autorizzazione dell'Ente Parco per l'apertura di discariche di rifiuti solidi urbani in zona 2;

il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, a partire dal giugno 1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazione della discarica;

in data 31 marzo 1998 veniva emessa una nuova ordinanza del Consiglio dei ministri in cui non si faceva più alcun accenno alla discarica della ex SARI ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto quanto non compreso;

in data 17 marzo 1998 il TAR Campania emetteva una sentenza di sospensione del provvedimento ritenendo illogica l'allocazione di una discarica di rifiuti in un'area protetta;

i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonché la Comunità del Parco e la Provincia di Napoli manifestavano a più riprese la loro contrarietà alla discarica di rifiuti nel Parco Nazionale del Vesuvio,

considerato che:

l'ordinanza del Consiglio dei Ministri attribuisce poteri straordinari al prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità naturali e la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campania non è una calamità naturale;

il Servizio Geologico Nazionale ha espresso perplessità tecniche sul sito facendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico della zona;

il Dipartimento di Zoologia dell'Università Federicoiana di Napoli ha riscontrato nella zona dove si vorrebbe collocare la discarica la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate in loco in seguito alla istituzione del Parco nazionale;

con l'istituzione del Parco nazionale si sono dati evidenti segnali di svolta nella politica territoriale vesuviana con la demolizione di case abusiva (anche di affiliati a clan camorristici), con la scomparsa del devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l'estinzione del bracconaggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive del territorio vesuviano, un tempo tristemente famoso perché luogo di scarico di rifiuti di ogni genere da parte di clan malavitosi legati alla camorra;

l'allocazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi e offuscherebbe l'immagine positiva che fino ad oggi il Parco ha saputo conquistarsi, deludendo non poco le popolazioni vesuviane che proprio grazie alla istituzione dell'area protetta hanno finalmente visto chiudere le discariche sul loro territorio;

l'istituzione del parco Nazionale ha indotto privati ad investire in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche che verrebbero vanificate con l'apertura della discarica;

il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nell'ambito di una serie di iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno, tra l'altro, consentito di avviare procedure per il recupero della ex cava del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualificazione ambientale dell'area in cui sarebbe prevista la discarica;

la stessa incomberebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Boscoreale e Trecase arrecando non pochi disagi agli abitanti dei comuni;

la Regione Campania ha in atto la gara per la costruzione degli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in funzione è prevista per la metà del 1999 e che pertanto la discarica verrebbe colmata solo in parte comportando maggiori danni ambientali e maggiori costi per il risanamento;

la Legambiente in una perizia giurata di valutazione d'impatto ambientale presentata al TAR Campania individuava siti alternativi ubicati fuori dal territorio del Parco nazionale,

impegna il Governo:

a chiedere alla Prefettura di Napoli di verificare la compatibilità dei siti alternativi;

a fare verifiche su come sia stato possibile individuare la localizzazione di

una discarica in un'area protetta senza cercare soluzioni alternative stante la posizione contraria dell'Ente Parco;

a fare verifiche sulla proprietà della ex cava SARI di Terzigno e sul perché la si sia prescelta.

9/4792-B/5 Siola, Gerardini, Zagatti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che:

il Corpo Forestale dello Stato (CFS) tramite l'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) gestisce attualmente 130 riserve naturali distribuite su gran parte del territorio nazionale per una superficie di più di 100.000 ha;

questa rete di aree protette, avviata nel 1959, salvaguarda un patrimonio naturalistico ed ambientale di inestimabile valore, grazie alle scelte operate nel corso degli anni dai suoi amministratori e costituisce spesso il nocciolo più integro dei nuovi parchi nazionali e del sistema delle aree protette del nostro Paese;

in particolare le Riserve Naturali Biogenetiche sono volte principalmente alla tutela di aree forestali prioritarie per la salvaguardia del patrimonio genetico delle nostre specie arboree e contribuiscono, in modo rilevante, alla conservazione della biodiversità in conformità ai criteri della Convenzione internazionale stipulata a Rio nel 1992;

il bagaglio di esperienza accumulato dagli amministratori e dal personale dall'ex ASFD nella gestione delle riserve naturali rappresenta un patrimonio prezioso a cui viene fatto riferimento anche nei parchi nazionali di nuova istituzione;

alcuni Enti di gestione (Parco delle Dolomiti Bellunesi e Parco delle Foreste Casentinesi, ecc.) hanno stipulato convinzioni attraverso le quali affidano al CFS lo

svolgimento di attività e la realizzazione di opere nelle riserve biogenetiche incluse nei territori dei parchi;

negli uffici di amministrazione a cui fanno capo le riserve biogenetiche inserite in parchi nazionali sono impiegati circa 500 operai tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che ha acquisito un ottimo livello di professionalità nei lavori di manutenzione delle aree protette,

impegna il Governo:

affinché nella predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sarà predisposto l'affidamento in gestione agli Ente Parco delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituiti su proprietà pubbliche e ricadenti all'interno dei parchi nazionali, siano garantiti, anche attraverso accordi convenzionali con l'attuale organismo di gestione, lo stesso grado di attenzione e di tutela degli ecosistemi, nonché previa concertazione con le organizzazioni sindacati, gli attuali livelli occupazionali;

a definire l'allocazione e la gestione dei beni affidati alla ex ASFD, oggi rientrante nelle attività del Corpo Forestale dello Stato ed ubicate al di fuori dei territori dei parchi nazionali, nel quadro della riforma in corso degli assetti del Ministero per le politiche agricole e del Corpo Forestale dello Stato tenendo conto dei preminenti impegni derivanti dalla sottoscrizione da parte del nostro Paese di accordi e convinzioni internazionali in materia di biodiversità.

9/4792-B/6 Gerardini, Zagatti.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge « Nuovi interventi in campo ambientale » (C 4792-B) all'esame della Camera, prevede all'articolo 4, comma 27, un comma aggiuntivo - il 7-ter - al decreto legislativo n. 22 del 1997,

secondo cui « i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività »;

secondo alcune interpretazioni per « attività di manutenzione e assistenza » sono da intendersi tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica e non solo quelle legate all'assistenza sanitaria, purché finalizzate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

la norma, pur nella sua chiarezza, richiede una ulteriore precisazione che meglio espliciti il riferimento anche ai rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione tecnica, consentendo con ciò di chiarire che le connesse agevolazioni sono previste ai soli fini del deposito temporaneo dei rifiuti;

impegna il Governo

a rendere esplicito, facendo anche ricorso a circolari interpretative, che quanto previsto dall'articolo 4, comma 27 (che aggiunge il comma 7-ter al decreto legislativo 22 del 1997) del provvedimento in esame, relativo ai « rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria », si riferisce anche ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza tecnica, e ciò comunque ai fini del deposito temporaneo di tali rifiuti.

9/4792-B/7 Turrone, Pecoraro Scanio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale, ed in particolare l'articolo 4, concernente disposizioni varie in materia ambientale;

tenuto conto che ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, fino al 31 dicembre 1999, è consentito il prelievo, per mezzo di pozzi artesiani, delle acque di falda necessarie

per l'irrigazione delle coltivazioni orticole nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmus;

considerato che nel litorale del Cavallino esistono circa 700 aziende agricole, in parte condotte da giovani imprenditori preparati tecnicamente, responsabili, sensibili e rispettosi dell'ambiente in cui operano;

considerato altresì che il settore agricolo rappresenta uno dei settori economici più importanti della zona, in quanto, complessivamente, operano nel campo agricolo circa 2.500 persone, ai quali vanno aggiunti parecchi operai agricoli;

tenuto conto che il consorzio di bonifica « Basso Piave » ha presentato lo scorso anno agli organi istituzionali competenti, un progetto per la realizzazione di un acquedotto rurale, che necessita di ampi margini temporali a disposizione per poter concludere il suo iter procedurale e attuativo;

considerata la crescente preoccupazione tra i coltivatori interessati circa la ovvia impossibilità della realizzazione dell'opera entro il termine della scadenza fissato dalla citata legge n. 206 del 1995;

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari, affinché vengano prorogati per 6 mesi i termini di scadenza fissati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, fino a quando non verrà realizzato l'acquedotto rurale nel litorale di Cavallino Treporti, già progettato dal consorzio di bonifica « Basso Piave ».

9/4792-B/8 Cavaliere.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto che il disegno di legge in discussione si occupa di alcune materie già

trattate nella legge quadro sulle aree protette del 1991;

segnalato come il comma 36 dell'articolo 2 riguardi anche l'equiparazione delle funzioni fra le guardie del parco del Gran Paradiso ed il corpo forestale dello Stato;

rilevato come della materia si occupasse già il decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997, che opportunamente ribadisce che nel territorio valdostano operi non già il corpo forestale dello Stato bensì il corpo forestale della Regione Valle d'Aosta;

impegna il Governo

a tenere comunque conto nell'applicazione del citato comma del decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997.

9/4792-B/9 Detomas, Caveri.

La Camera,

segnalato come resti ancor irrisolto il tema delle sedi dell'ente parco del Gran Paradiso, essendo stato espunto dal decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997 l'articolo che confermava la sede di Torino ed Aosta e prevedeva una sede a Ceresole Reale;

ribadito come secondo la legge-quadro, l'ente dovrebbe avere sede dentro il parco (vi è già una giurisprudenza riguardante il parco d'Abruzzo);

impegna il Governo

come già concordato con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte a trovare una soluzione rapida al problema delle sedi del parco nazionale del Gran Paradiso nel rispetto sia delle sedi tradizionali che della necessità di assicurare un coinvolgimento del territorio del parco.

9/4792-B/10 Caveri, Detomas.

La Camera,

considerato che il comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 476 del 20 novembre 1977 prevede che i rivenditori debbano mettere a disposizione del pubblico nel proprio punto di vendita un contenitore per il conferimento di pile ad accumulatori usati;

considerato anche che lo stesso comma prevede che il rivenditore debba conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta a svuotamento del contenitore;

considerato ancora che il problema investe una miriade di piccoli e medi punti vendita del territorio nazionale che di fatto vengono a svolgere un « servizio di pubblica utilità » per cui non pare opportuno gravare i gestori di adempimenti burocratici di difficile se non impossibile attuazione;

rilevato che i cassonetti posti nei punti vendita possono essere agevolmente assimilati ai cassonetti ubicati negli spazi pubblici;

impegna il Governo

ad emanare una interpretazione autentica della norma ed una circolare esplicativa chiarendo che i rivenditori non debbano dotarsi di un registro di carico e scarico, che richiederebbe oltretutto la presenza di un addetto fisso al contenitore di raccolta, ma solo di un formulario di identificazione.

9/4792-B/11 Duilio, Casinelli, Gerardini.

La Camera,

considerato che con il provvedimento in esame viene prevista una sanzione amministrativa per il mancato conferimento, ai consorzi obbligatori degli oli e grassi vegetali e del polietilene, dei relativi rifiuti pericolosi;

rilevato che la norma appare opportuna e condivisibile nella logica di « invogliare » al conferimento di rifiuti pericolosi;

rilevato anche che per il mancato conferimento ad altri consorzi obbligatori non è prevista alcuna sanzione;

impegna il Governo

a prevedere l'applicazione di una pari sanzione amministrativa anche per il mancato conferimento al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

9/4792-B/12 Casinelli, Gerardini.

La Camera,

condiviso l'obiettivo prioritario di rafforzare le politiche ambientali anche attraverso il potenziamento del ruolo degli Enti Parco Nazionale, quali strumenti di promozione e di sviluppo ecosostenibile;

premesso che vi sono Enti Parco di recente istituzione che si sono avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato;

qualora tali assunzioni fossero avvenute a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive;

posto che tale personale abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche definitivamente approvate;

al fine di assicurare futuro gestionale e amministrativo delle Aree Protette, secondo i principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

affinché preveda in sede di prima copertura delle piante organiche degli Enti Parco Nazionale, per il suddetto personale, una specifica forma concorsuale del tipo « corso concorso » o « concorso riservato ».

9/4792-B/13 Pittella.

La Camera,

premesso che:

in data 2 maggio 1997 veniva emanata un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che, all'articolo 4 delegava il prefetto di Napoli all'apertura di una discarica nella ex cava Sari di Terzigno nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Vesuvio prevede l'autorizzazione dell'Ente parco per l'apertura di discariche di rifiuti solidi urbani in zona 2;

il consiglio direttivo dell'Ente parco, a partire dal giugno 1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazione della discarica;

in data 31 marzo 1998 veniva emanata una nuova ordinanza in cui non si faceva più alcun accenno alla discarica della ex Sari ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto quanto non compreso;

in data 17 marzo 1998 il Tar Campania emetteva una sentenza in sospensione del provvedimento ritenendo illogica l'allocazione di una discarica di rifiuti in un'area protetta;

i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonché la comunità del Parco e la provincia di Napoli hanno manifestato a più riprese la loro contrarietà alla discarica di rifiuti nel Parco Nazionale del Vesuvio;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce poteri straordinari al prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità naturali mentre la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campania non è una calamità naturale;

il Servizio geologico nazionale ha espresso perplessità tecniche sul sito, fa-

cendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico della zona;

il dipartimento di zoologia dell'Università federiciana di Napoli ha riscontrato nella zona dove si vorrebbe collocare la discarica la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate in loco in seguito alla istituzione del parco nazionale;

con l'istituzione del parco nazionale si sono dati evidenti segnali di svolta nella politica territoriale vesuviana con la demolizione di case abusive (anche di affiliati a clan camorristici), con la scomparsa del devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l'estinzione del bracconaggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive del territorio vesuviano, un tempo tristemente famoso perché luogo di scarico di rifiuti di ogni genere da parte di clan malavitosi legati alla camorra;

l'allocazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi e offuscherebbe l'immagine positiva che fino ad oggi il parco ha saputo conquistarsi, deludendo non poco le popolazioni vesuviane che proprio grazie alla istituzione dell'area protetta hanno finalmente visto chiudere le discariche sul loro territorio;

l'istituzione del parco nazionale ha indotto privati a investire in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche che verrebbero vanificate con l'apertura della discarica;

il consiglio direttivo dell'ente parco nell'ambito di una serie di iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno, tra l'altro, consentito di avviare procedure per il recupero della ex cava del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualificazione ambientale dell'area in cui sarebbe prevista la discarica;

la stessa incomberebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Boscoreale e Tre-case arrecando non pochi disagi agli abitanti dei comuni;

la regione Campania ha in atto la gara per la costruzione degli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in funzione è prevista per la metà del 1999 e che pertanto la discarica verrebbe colmata solo in parte comportando maggiori danni ambientali e maggiori costi per il risanamento;

la Legambiente in una perizia giurata di valutazione d'impatto ambientale presentata al Tar Campania individuava siti alternativi ubicati fuori dal territorio del Parco nazionale;

impegna il Governo:

a chiedere alla prefettura di Napoli di verificare la compatibilità dei siti alternativi;

a verificare in che modo si sia individuata la localizzazione di una discarica in un'area protetta senza cercare soluzioni alternative stante la posizione contraria dell'Ente Parco e per quali motivi si sia scelta la ex cava.

9/4792-B/14 Procacci, Turrone, Pecoraro Scania, Albanese.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

il problema degli incendi costituisce in tutto il Paese e oramai per tutti i mesi dell'anno un grave attentato all'ecosistema del nostro patrimonio boschivo;

impegna il Governo

a reperire fondi necessari per un'incentivazione ai soggetti interessati al fine di

consentire un utilizzo alternativo di paglie, stoppie e residui colturali e forestali.

9/4792-B/15 Albanese, Molinari.

La Camera,

premesso che:

il fiume Basento in Basilicata, lungo 148 chilometri, è un corso d'acqua che sta subendo continuamente attentati ecologici che ne alterano l'equilibrio ambientale;

è stata presentata una proposta di legge per la istituzione di un parco fluviale del Basento (atto C. 4969);

il Basento è un fiume cui la Basilicata è molto legata per motivi economici, storici, culturali e ambientali;

impegna il Governo

ad attivarsi con la regione Basilicata e gli enti locali interessati, nonché con le associazioni ambientaliste per trovare di concerto una soluzione al grave problema dell'inquinamento del Basento che ne rischia la sua morte ecologica.

9/4792-B/16 Molinari.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regola le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità

tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 1993 n. 578 aggiungere le seguenti: e Decreto Ministeriale 582 del 22 agosto 1994.

1. 2. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole e regola le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti con le seguenti: e regola le attività di prelievo di tessuti e di espanto e di trapianto di organi.

1. 8. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di tessuti.

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.

1. 3. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro a disposizione.

1. 4. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Garantisce le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali.

1. 10. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

1. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale con le seguenti: sono fra gli obiettivi sanitari, incluse le terapie

alternative ed interventi di prevenzione primaria, del Servizio Sanitario Nazionale.

1. 5. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le attività di prelievo, espianto e trapianto di tessuti ed organi avvengono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce la trasparenza documentata della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì a tutti i cittadini traumatizzati cranici o affetti da lesioni cerebrali e da analoghe patologie cerebrali e potenziali donatori d'organo, l'applicazione di tutte le terapie innovative che i progressi della scienza mettono a loro disposizione.

1. 6. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Tosolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il protocollo del procedimento che disciplina la esecuzione dei trapianti deve essere sottoposto alla preventiva approvazione delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

1. 11. Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Possono e devono essere prelevati, espantati e trapiantati solamente tessuti e organi sani, appartenenti a soggetti umani sani.

2. Non possono essere prelevati, espantati e trapiantati tessuti e organi di donatori che in vita siano stati riconosciuti e diagnosticati come portatori di malattie infettive e tumorali di qualsiasi tipo.

3. Non possono essere prelevati ed espantati a fini di trapianto, tessuti e organi di donatori riconosciuti o dichiarati tossicodipendenti.

1. 03. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Dichiarazioni del ministro Diliberto in materia di politica estera)

ORLANDO, MARONGIU, TESTA, MAZZOCCHIN e NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro di grazia e giustizia, onorevole Diliberto, con atti e dichiarazioni, ha invaso il campo della politica estera italiana interferendo nella linea del nostro Governo e nelle competenze del Ministro degli affari esteri;

il Ministro Diliberto è arrivato ad affermare che la linea tenuta dal nostro Governo sul caso Ocalan, dopo il « no » ai bombardamenti americani sull'Iraq e la richiesta alla magistratura di indagare su Pinochet, « si inquadra in una politica estera che sta cambiando »;

il Ministro Diliberto continua, anche nella sua nuova responsabilità di Ministro della Repubblica italiana, a identificare la lotta per l'indipendenza del popolo curdo solo col partito « fratello » di Ocalan e col suo *leader*, definito dal presidente della Commissione affari esteri della Camera, Occhetto, « il Dim Il sung curdo »;

la linea personale e ideologicamente *revanchista* del Ministro Diliberto rischia non solo di compromettere ancora di più le nostre relazioni con due importanti paesi atlantici, gli Usa e la Turchia, ma anche di vanificare le speranze in una conferenza internazionale con curdi, turchi, europei e americani per una soluzione equa e internazionalmente garantita

della questione curda o almeno di quella sua parte relativa ai rapporti curdo-turchi —:

se non ritenga di richiamare il Ministro Diliberto al rispetto delle competenze esclusive del Ministro degli affari esteri, delle competenze del Presidente del Consiglio e del Governo in politica estera, nonché della linea della stragrande maggioranza del Parlamento, che non intende veder modificata la nostra tradizionale politica estera, tantomeno con atti e battute polemiche non tollerabili da parte di chi, in quanto Ministro della Repubblica italiana, coinvolge e compromette il Governo e la sua maggioranza parlamentare.

(3-03097)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 2 – Problematiche relative al processo penale)

ARMANDO VENETO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la recente agitazione dei penalisti rende ineludibile ed urgente una decisa scelta legislativa incidente sui temi che l'astensione ha riproposto all'attenzione del Paese;

in particolare, è necessario che la magistratura requirente adotti un atteggiamento unico di fronte allo sciopero degli avvocati, evitando criminalizzazioni immotivate, come tali giudicate anche da parte cospicua del Consiglio superiore della magistratura;

è altresì necessario:

prendere atto che la protesta ha radici antiche e profonde, riconducibili al sistematico smantellamento del rito accusatorio, rispetto alle quali la recente sentenza della Consulta ha agito come detonatore;

intervenire con urgenza per ristabilire parità tra accusa e difesa e terzietà del giudice;

anticipare i tempi della storia assegnando al giudice il compito di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo contro ogni sopraffazione;

realizzare una legislazione che elimini il ricorso sistematico ai mezzi di informazione per far prevalere la propria idea;

si tratta in definitiva di intervenire perché non si cristallizzi un regime che, gestito da poteri forti, sopravvanti le ragioni della politica e quindi della gente —:

quali procure abbiano sporto denuncia contro avvocati che si astengono dalle udienze in esecuzione di un deliberato dell'Unione delle camere penali, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per affrontare ed eliminare il malessere che è alla base di tale astensione e se ritenga di impegnare il Governo per una sessione sui temi della giustizia, onde il processo penale divenga specchio di una compiuta democrazia. (3-03098)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 3 — Riforma della struttura militare e del servizio di leva)

ORTOLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nuovo contesto di relazioni internazionali fra gli Stati ed i popoli che spingono ciascuno Stato ad aggiornare le proprie concezioni e pratiche di difesa,

assume valore essenziale la tematica della riforma della struttura militare ed, in questo contesto, del servizio di leva —:

quali siano le linee essenziali d'iniziativa che ispirano il Governo sui temi suindicati. (3-03099)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 4 — Dichiarazioni del ministro Jervolino Russo sui flussi di ingresso degli extracomunitari)

BORGHEZIO, COMINO e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in un incontro con i giornalisti stranieri, il Ministro dell'interno, onorevole Rosa Jervolino Russo, nel comunicare che già 188.123 extracomunitari hanno chiesto il permesso di soggiorno, ha testualmente dichiarato: « Si avrà una graduale regolarizzazione nel quadro di regole fisse di tutti i clandestini. Tutti coloro che sono in regola riceveranno questo permesso temporaneo e saranno regolarizzati con le quote del prossimo anno o del Duemila » —:

se non ritenga oltremodo scorretto e tipico di una mentalità di « regime » il comportamento di un ministro che giunge ad arrogarsi il diritto di stabilire in prima persona ed *a priori* l'entità delle « quote » annuali di entrata degli extracomunitari, la cui fissazione è di competenza del Parlamento, e se non ritenga di dover intervenire per evitare che — su una materia così delicata e grave anche nei riflessi dei rapporti internazionali — membri autorevoli del Governo si esprimano in termini assolutamente azzardati come nel caso di specie, non solo mancando di rispetto verso le prerogative del Parlamento, ma creando e diffondendo, anche al di là dei confini del Paese, aspettative che non mancheranno di tradursi in un ulteriore rilevante afflusso di clandestini che, da varie parti del

mondo, cercheranno con ogni mezzo di entrare nel nostro Paese attraverso le sue sguarnite frontiere per presentare entro il 15 dicembre prossimo le domande finalizzate all'ottenimento di quel permesso di soggiorno che il Ministro dell'interno promette irresponsabilmente a « tutti i clandestini ».

(3-03100)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 5 – Vicende relative alla questura di Brindisi)

VITALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

presso la procura della Repubblica di Brindisi e la Direzione distrettuale antimafia di Lecce sono in corso indagini a carico di autorevoli esponenti appartenenti o appartenuti alla questura di Brindisi;

appaiono particolarmente inquietanti le dichiarazioni rilasciate da esponenti governativi circa il *modus operandi* investigativo nella provincia di Brindisi;

sono state sempre disattese le numerose segnalazioni del questore Ruggiero circa le anomalie da lui riscontrate nella questura di Brindisi —

quali iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di sua competenza, stante la specifica indagine avviata dalla magistratura e in relazione al trasferimento dell'inascoltato questore Ruggiero e al fatto gravissimo che c'era chi sapeva e taceva nonostante ricoprì importanti incarichi di governo, al fine di accertare la verità dei fatti e le responsabilità individuali, restituire credibilità e decoro alla polizia di Brindisi nel caso specifico e, più in generale, all'intero corpo della polizia di Stato.

(3-03101)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 6 – Linee generali di politica energetica)

EDO ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel è stato lo strumento con il quale lo Stato ha esercitato il servizio elettrico del quale si è attribuito la titolarità;

la situazione si è parzialmente modificata in conseguenza della politica di liberalizzazione europea e della trasformazione dell'Enel in società per azioni con la legge n. 359 del 1992;

in quasi tutti i Paesi europei l'energia è materia regolata da stretti vincoli dello Stato o di enti pubblici locali —

se non ritenga necessario mantenere la fisionomia pubblica, nazionale e unitaria del servizio elettrico attraverso la riaffermazione del principio che la trasmissione dell'energia compete esclusivamente allo Stato e, per delega dello stesso, all'Enel attraverso una società appositamente costituita; la tariffa unica nazionale; il rilancio degli investimenti per il parco centrali, migliorando la capacità produttiva e riducendo l'impatto ambientale attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche alternative; il riordinamento del settore distributivo, garantendo una presenza ordinata regionalmente e realizzando la gestione unica nelle città in cui vi è la compresenza di Enel e aziende municipalizzate; il rilancio degli investimenti nella ricerca.

(3-03102)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 7 – Andamento della crescita del PIL)

MUSSI e VOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali siano le valutazioni del Governo sull'andamento della crescita del prodotto interno lordo nel 1998.

(3-03103)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 8 – Dichiarazioni del sottosegretario Bargone sulle vicende relative alla questura di Brindisi)

MANTOVANO, ARMAROLI, SELVA e CONTENUTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'intervista di venerdì 27 novembre 1998 al *Corriere della Sera* il sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole Antonio Bargone, ha riferito che sapeva che alcuni funzionari della questura di Brindisi agivano come « alleati con la Sacra corona unita », e che tanto aveva « la condiscendenza di Forleo »; e tuttavia, benché componente della Commissione antimafia e munito di scorta, egli non denunciò i delitti dei quali era a conoscenza, di fatto consentendo con la sua omertà che la situazione degenerasse;

in base a questa esperienza non è chiaro quale garanzia vi sia che, a fronte di appalti irregolari, di brogli, di illeciti, di collusioni con la malavita, che si realizzino nei lavori pubblici e dei quali l'onorevole Bargone venga a conoscenza o che gli siano denunciati, soprattutto in vista dell'imminente Giubileo, egli non decida nuovamente di non occuparsene, dopo aver fatto l'apologia dell'omertà e dopo averla praticata in concreto —:

se non ritenga necessario revocare la delega attribuita all'onorevole Antonio Bargone alla carica di sottosegretario ai lavori pubblici. (3-03104)

(1° dicembre 1998).

(Sezione 9 – Dichiarazioni del procuratore generale presso la Corte d'appello de L'Aquila sulla sentenza assolutoria nei confronti dell'ex giunta regionale abruzzese)

ANGELONI e MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa settimana, il dottor Bruno Tarquini, procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, ha rilasciato dichiarazioni (riportate con grande evidenza sulla stampa regionale) con le quali attaccava senza mezzi termini — definendola « un errore che ha portato all'assoluzione dei colpevoli » — una sentenza di assoluzione emessa « perché il fatto non sussiste » dalla Corte d'appello di Roma nei confronti dell'ex giunta regionale abruzzese guidata dal presidente Salini;

tali dichiarazioni, fortemente irrispettose delle decisioni dei massimi organi giudicanti e della Costituzione, lo sono indirettamente anche nei confronti del capo dello Stato, il quale, in occasione delle polemiche seguite alla sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, ha sottolineato l'importanza del rispetto delle sentenze e degli organi giudicanti —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per il pieno rispetto delle decisioni dei massimi organi giudicanti, in relazione a incauti giudizi espressi da magistrati. (3-03105)

(1° dicembre 1998).

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA VICENDA
DEL LEADER DEL PKK, ABDULLAH OCALAN**

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in data 2 dicembre 1998, le approva.

6-00066. Sgarbi.

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese sulla vicenda del leader del partito comunista curdo, Abdullah Ocalan;

preso atto del successivo dibattito;

considerati gli impegni che derivano al nostro Paese dalla corretta applicazione del dettato costituzionale e da diversi trattati internazionali con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra sullo

« Statuto dei rifugiati », alle norme « in materia di asilo politico, d'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazioni dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato », all'accordo italo-turco « sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e di esseri umani »;

nella convinzione che la permanenza in Italia del leader del partito comunista curdo rechi grave pregiudizio alla sicurezza interna e alle relazioni internazionali del Paese:

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente ogni opportuna iniziativa perché Abdullah Ocalan sia allontanato al più presto dal territorio italiano quale ospite indesiderato.

6-00067. Pisanu, Tatarella.